

# **BGer 5A 726/2018 vom 10. September 2018**

Bundesgericht, 2018-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_726\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_726_2018)

FR: TF 5A 726/2018 du 10 septembre 2018

IT: TF 5A 726/2018 del 10 settembre 2018

## **Regeste**

rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

B.\_\_\_\_\_ ha escusso l'ex marito A.\_\_\_\_\_ per l'incasso di fr. 32'000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito la " sentenza 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (contributi di mantenimento capitalizzati) ". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con decisione 7 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, in accoglimento dell'istanza di B.\_\_\_\_\_, ha rigettato in via definitiva l'opposizione. Mediante sentenza 18 luglio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_ avverso la decisione pretorile, rilevando che l'escusso non si è confrontato con la motivazione del Giudice di prime cure, limitandosi a criticare il comportamento della controparte. La Corte cantonale ha inoltre osservato che il reclamo sarebbe in ogni modo infondato: il punto 3 della convenzione 6 luglio 2017 sottoscritta dalle parti, omologato dal Pretore aggiunto con sentenza 19 settembre 2017, costituisce infatti un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ( art. 80 LEF ) per la prima rata di fr. 32'000.-- scaduta il 31 dicembre 2017, mentre le censure formulate dall'escusso sul comportamento dell'ex moglie non rientrano tra quelle enumerate all' art. 81 LEF .

### **E. 2**

Con ricorso in materia civile 7 settembre 2018 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " prendere[...] il tempo per valutare l'insieme dell'incarto " e di " accettare la [...] istanza di rigetto alla sentenza di divorzio ". Non sono state chieste determinazioni.

### **E. 3.1**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 con

rinvii).

### **E. 3.2**

Nel caso concreto, tali esigenze non sono adempiute. Il ricorrente si limita infatti a rimproverare genericamente all'autorità inferiore di non aver preso in considerazione le sue motivazioni, censurando quindi in modo insufficiente l'argomentazione principale (di irricevibilità del reclamo) sviluppata dalla Corte cantonale ed omettendo poi del tutto di confrontarsi con l'argomentazione sussidiaria (di infondatezza del reclamo) contenuta nell'impugnato giudizio.

### **E. 4**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 settembre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.